

<b>Titolo</b>	<p align="center"><b>CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE 4.0</b></p> <p align="center"><b>Art. 1, commi da 46 a 56 della Legge 27 dicembre 2017 n.205 (c.d. Legge di Bilancio2018) e s.m.i.</b></p> <p align="center"><b>(AGGIORNATO A SEGUITO AL DECRETO LEGGE 2 MAGGIO 2022)</b></p>
<b>Cos'è</b>	<p>E' una delle misure agevolative (credito d'imposta) previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 avente lo scopo di agevolare il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. In particolare punta a favorire l'accrescimento delle competenze 4.0 delle persone al fine di creare valore in tutti i processi e le fasi lavorative.</p>
<b>Obiettivo</b>	<p>Il credito di imposta Formazione 4.0 ha l'obiettivo di sostenere lo sviluppo tecnologico e digitale delle imprese. I percorsi di formazione devono riguardare le tecnologie abilitanti dell'industria 4.0</p>
<b>Destinatari</b>	<p>I destinatari delle attività formative sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il personale dipendente;</li> <li>▪ i lavoratori con contratto di apprendistato;</li> <li>▪ gli altri collaboratori legati all'impresa da contratti diversi da quelli di lavoro subordinato o di apprendistato. <b>In particolare, a questi ultimi, è consentita la partecipazione alle attività formative ma non vengono considerati ai fini del calcolo del credito d'imposta</b></li> </ul>
<b>Requisiti</b>	<p>Tutte le imprese (compresi gli enti non commerciali che svolgono attività commerciali) escluse le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014 e <b>le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001, in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC)</b>, possono beneficiare del credito d'imposta relativo alla formazione 4.0, indipendentemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dalla forma giuridica;</li> <li>▪ dalla dimensione aziendale;</li> <li>▪ dal settore economico;</li> <li>▪ dal regime contabile;</li> <li>▪ dalle modalità di determinazione del reddito</li> </ul>
<b>Attività agevolate e spese ammissibili</b>	<p>Le uniche attività di formazione ammissibili sono quelle relative agli ambiti e alle "materie" rilevanti per la trasformazione tecnologica dell'azienda svolte per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ acquisizione di competenze 4.0</li> <li>▪ consolidamento di competenze 4.0</li> </ul> <p>Sui temi su indicati <b>sono agevolabili le seguenti tipologie di spese:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;</li> <li>▪ costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;</li> <li>▪ costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;</li> <li>▪ spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.</li> </ul>

<b>Gestione della formazione</b>	Le attività di formazione possono essere erogate da soggetti esterni all'impresa anche in modalità e-learning (online). Le aziende, in questo caso, dovranno dimostrare con certezza l'effettiva e costante partecipazione del personale interessato alla formazione, attraverso opportuni strumenti di controllo.
<b>Percentuali di agevolazioni (aggiornate a seguito del Decreto legge 2 maggio 2022)</b>	<p>Una volta determinato il costo lordo relativo alla formazione del personale dipendente, rapportato alle ore di formazione, dovrà essere applicata una percentuale, individuata in base alle dimensioni aziendali, allo scopo di quantificare la misura del credito d'imposta.</p> <p>Le percentuali sono le seguenti (a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>70% (prima 50 %)</b> delle spese ammissibili e fino ad un massimo di <b>300.000</b> euro, per le piccole imprese;</li> <li>▪ <b>50% (prima 40 %)</b> delle spese ammissibili e fino ad un massimo di <b>250.000</b> euro, per le medie imprese;</li> <li>▪ <b>30%</b> delle spese ammissibili e fino ad un massimo di <b>250.000</b> euro, per le grandi imprese</li> </ul> <p><b><u>Gli investimenti devono essere effettuati a decorrere dal primo gennaio e fino al 31 dicembre 2022.</u></b></p> <p><b><u>Qualora i progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 02.05.2022 che non soddisfino le condizioni previste con il successivo Decreto del Ministero dello sviluppo economico, le misure del credito d'imposta sono diminuite al 40 % per le piccole imprese e al 35 % per le medie imprese.</u></b></p>
<b>Modalità di erogazione del contributo</b>	Il beneficio, accordato nella forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione nel periodo d'imposta successivo a quello dello svolgimento delle attività di formazione.
<b>Contatti</b>	<p>Telefono: 800968013</p> <p>Email: <a href="mailto:info@awip.it">info@awip.it</a></p> <p>Sito internet: <a href="http://www.awip.it">www.awip.it</a></p>

\* Si ricorda che la scheda informativa di sintesi non è esaustiva. Si rinvia al testo della Legge per tutti i contenuti completi e vincolanti